

Art. 85 - (Assegnazione dell'immobile allo Stato)

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per **il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.**
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la **procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile.** Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non può essere inferiore a sei mesi.
3. **In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.**

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

2 A norma dell'art. 30, comma 1, medesimo D. Lgs. n. 46/1999, la disposizione prevista dal presente articolo si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.